



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC IV

**OGGETTO: Circolare attuativa del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.**

### **Premessa**

Sono indicate di seguito le disposizioni attuative relative al regime quadro di aiuti (S.A. 64287/2021/N) previsto dal *Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che definisce, per l'anno 2021 e per le successive annualità, i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura*, ai sensi degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Trattasi in particolare del decreto ministeriale n. prot. 0278180 del 16 giugno 2021 relativo all'oggetto che qui deve intendersi - ad ogni buon fine - integralmente richiamato e riportato.

### **1. Danni da eventi climatici avversi**

Gli aiuti sono destinati ad ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, quali definiti negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore pesca e acquacoltura.

Potrà trattarsi dei seguenti eventi:

- tempeste,
- raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte,
- precipitazioni forti e persistenti,
- inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell'acqua per un periodo prolungato.

Gli aiuti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- il danno arrecato dall'evento climatico avverso deve superare il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

- l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso e i danni subiti dall'impresa di pesca.

Eventuali aiuti volti ad ovviare ai danni arrecati da altri eventi climatici avversi saranno notificati ad hoc alla Commissione europea e rispetteranno i requisiti stabiliti dal presente atto.

## **2. Destinatari degli aiuti**

Il regime si applica alle PMI attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

## **3. Esclusione dagli aiuti**

Gli aiuti non saranno concessi ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà tranne nel caso in cui le stesse siano diventate imprese in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi climatici avversi di cui al punto 1 della presente Circolare.

Non possono essere ammesse al beneficio le imprese acquicole che hanno già beneficiato di un aiuto regionale a valere sulla misura 2.56 lett. f) per fatti causati da eventi climatici avversi come richiamati al punto 1 della presente Circolare.

## **4. Costi ammissibili**

I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso.

I danni possono includere:

- a) danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione);
- b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.

Per i danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

Il calcolo dei danni materiali sarà basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso. Tale calcolo non supererà i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento stesso.

La perdita di reddito sarà calcolata sottraendo:

a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento climatico avverso, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti l'evento climatico avverso o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l'evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Il danno sarà calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

I costi non sostenuti a seguito dell'evento climatico avverso saranno detratti dai costi ammissibili complessivi.

## **5. Pagamento degli aiuti**

Gli aiuti saranno pagati direttamente all'impresa interessata.

Gli aiuti saranno versati entro 4 anni dalla data in cui si è verificato l'evento climatico avverso.

## **6. Intensità degli aiuti**

L'aiuto per i danni alla produzione e alle strutture produttive può coprire il 70% dei costi ammissibili. L'aiuto concesso è cumulabile con altri aiuti, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili.

## **7. Conformità alle regole della PCP**

Le imprese devono conformarsi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP) per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di 5 anni dopo il pagamento finale al beneficiario. Un beneficiario che ha commesso una o più violazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione del progetto e per un periodo di 5 anni dopo il pagamento finale al beneficiario deve rimborsare l'aiuto. Non è concesso alcun aiuto per le attività corrispondenti agli interventi inammissibili ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014.

In particolare, si è anche ritenuto di concedere un aiuto con fondi nazionali e non una compensazione finanziaria erogata attraverso fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15 maggio 2014 (relativo al "*Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*") in quanto le scelte gestionali sul Programma - condivise tra ADG FEAMP e Organismi intermedi - hanno determinato in questa fase la non attivazione nel relativo Programma Operativo (P.O.) per

difficoltà riscontrate nel determinare le modalità di attuazione e di determinazione delle compensazioni.

#### **8. Clausola di sospensione**

Gli aiuti ai sensi del regime in oggetto saranno concessi solo previa autorizzazione da parte della Commissione Europea.

#### **9. Scadenza del regime**

Il regime di aiuti in oggetto scade il 30 giugno 2024 e copre eventi climatici avversi occorsi fino al 31 dicembre 2023.

#### **10. Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato**

Il regime di aiuti sarà adeguato alle nuove norme sugli aiuti di Stato pertinenti, qualora queste dovessero entrare in vigore prima della scadenza del regime.

#### **11. Obbligo di informazione**

Nella relazione annuale saranno inserite anche informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi.

Riccardo Rigillo  
Direttore Generale  
*(firmato digitalmente ai sensi del CAD)*

Il Dirigente: E. Iacovoni  
*(firmato digitalmente ai sensi del CAD)*